UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MISURE 'G. CASNATI'

Art. 1 - Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma é costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 3 del "Regolamento di Ateneo per l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale Misure 'G.Casnati' (di seguito denominato CIM).

Art. 2 - Finalità e modalità operative

Il CIM si pone come Centro di ricerca e di servizi, finalizzato alla gestione e utilizzazione di servizi e di grandi attrezzature scientifiche di uso comune a più Dipartimenti per esigenze scientifiche e di didattica avanzate.

Il Centro si pone l'obiettivo

- I.di dare supporto strumentale alle tipologie di ricerca presenti nei Dipartimenti partecipanti
- II.di realizzare, in autonomia o in collaborazione, progetti di ricerca industriale e pre-competitiva, utilizzando le attrezzature disponibili ed integrando le competenze dei Dipartimenti aderenti.

L'attività di ricerca svolta al CIM si pone negli ambiti scientifico-tecnologici Agroalimentare e Scienze della Vita. I rapporti con terze parti, interessate ai servizi o all'attività di ricerca del CIM sono di norma regolati da apposite convenzioni.

Art. 3 - Durata, attivazione, disattivazione

Il Centro viene attivato con decreto rettorale e ha una durata di 3 anni. Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

Art. 4 - Sede

Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo, siti in Parco Area delle Scienze 23/A 43124 Parma, come da mappa allegata (all. 1).

Art. 5 - Componenti

Fanno parte inizialmente del Centro i dipartimenti indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Successivamente alla sua costituzione possono partecipare al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del Centro, altri Dipartimenti direttamente interessati alle ricerche oggetto del Centro.

Sono membri del CIM (denominati Utenti), tutti i docenti e ricercatori, anche non strutturati, appartenenti ai Dipartimenti aderenti. L'accesso alla

strumentazione è regolato da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio del Centro

Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico-amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

Art. 6 - Coordinamento amministrativo del Centro

Il Coordinatore amministrativo del CIM è rappresentato dal Capo Servizio Gestione amministrativa e rapporti con la Regione E.R.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio del Centro.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

- a) Il Direttore è un professore ordinario ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di cessazione anticipata verrà nominato un sostituto dal Magnifico Rettore per il periodo di completamento del mandato.
- b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi, e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- c) I Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - predispone il piano annuale delle ricerche e delle attività didattiche con le eventuali relative richieste di finanziamento;
 - predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- d) Il Direttore designa un professore ordinario afferente al Centro incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento;
- e) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro.
- f) Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- Direttore del Centro
- Coordinatore amministrativo
- Un rappresentante per ogni Dipartimento aderente al Centro. Il rappresentante del Dipartimento e' nominato dal Direttore del

Dipartimento di afferenza.

Un rappresentante del personale tecnico afferente al Centro

Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.

Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio del Centro elegge nel suo seno il Direttore (nominato con decreto rettorale).

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle norme amministrative е contabili. richiedano autorizzazione preventiva: esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale Approva le nuove adesioni al Centro, motivando l'eventuale non approvazione. Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a)oltre alle dotazioni di cui all'art. 11, di eventuali ulteriori finanziamenti a carico del bilancio universitario;
- b) una quota annuale di adesione al Centro da parte dei Dipartimenti partecipanti con un Rappresentante nel Consiglio; tale quota potrà esser riconosciuta quale anticipo sulle quote annuali di cui al punto c;
- c) quote versate dai gruppi di ricerca per l'utilizzo della strumentazione
- d) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro:
- e) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza
- f) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 11 - Personale, strutture, attrezzature

Per il conseguimento delle proprie finalità, il CIM si avvale del personale tecnico-amministrativo, degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dall'Amministrazione. Il Centro potrà anche avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messe a disposizione dei Dipartimenti aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.


Art. 12 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.
- b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.

Allegato 1



Allegato 2

Dipartimenti inizialmente afferenti al CIM

Dipartimento di Bioscienze

Dipartimento di Chimica

Dipartimento di Farmacia

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Dipartimento di Neuroscienze

Dipartimento di Scienze degli Alimenti

Dipartimento di Scienze Biomediche Biotecnologiche e Traslazionali

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie